

Una petizione necessaria.

Una petizione che fa propria l'esigenza di una previsione legislativa che disciplini il diritto al mantenimento dei legami d'affetto, quando l'affido finisce, perché il silenzio della legge ne ha consegnato la regolamentazione alla piena discrezionalità degli operatori.

L'art 4 L 149/01 c.4, 5 4. *Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.* 5. *L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore*

Scopo dell'affido è il recupero della famiglia d'origine, alla quale va dato tutto il sostegno e l'aiuto possibile (e non sempre questo avviene).

Tuttavia, quando tale recupero non si raggiunga, si apre per il minore una procedura per l'adottabilità: ebbene ancora oggi alcuni Tribunali ritengono sia rispettoso della legge interrompere definitivamente il rapporto tra il minore e chi magari per anni lo ha cresciuto all'interno di una famiglia.

E cos' la legge, strumento per risolvere un problema, diventa ostacolo alla risoluzione dello stesso.

Affido e adozione non vanno confusi, ma il benessere del minore deve sempre essere prioritario.

Gli affidi sine die: si fanno, ma non si dice...

Domandiamoci cosa faccia maggiormente soffrire i bambini (e non solo): essere separati da chi amano e vivere nell'incertezza del loro destino.

E dunque: la frattura dei legami ed il trascorrere del tempo: due variabili dipendenti

Dalla loro correlazione e dal loro rapporto può dipendere il buon esito di un caso. Sinteticamente si può affermare che laddove i tempi si dilatano, i legami non vadano interrotti. All'interno di questi due estremi vanno giocate con flessibilità e buon senso le infinite diverse sfumature di diritto e di fatto che ogni caso presenta.

La proposta della Gabbianella: ***Qualora l'affidamento di un minore si risolva in un'adozione, a causa del mancato recupero della famiglia d'origine, vanno protetti i rapporti instauratisi nel frattempo tra affidati e membri della famiglia affidataria. Va quindi favorita la permanenza del bambino nella famiglia in cui egli già si trova; ove ciò non sia possibile, va comunque tutelato il mantenimento di un***

rapporto affettivo con la famiglia affidataria, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dagli operatori, dopo aver ascoltato la famiglia affidataria stessa e la futura famiglia adottiva

Da pochi giorni questa posizione è sorretta e confortata da una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, Strasburgo 27 aprile 2010, Moretti-Benedetti contro Italia, che punisce l'Italia per non aver garantito ad una bimba la tutela dei luoghi d'affetto, assimilati ad un legame familiare, allontanandola dalla famiglia che l'aveva avuta in affido per 19 mesi.

La convenzione di NY del 1989 tutela il diritto del fanciullo a preservare la propria identità e le proprie relazioni familiari (art 8).

La convenzione dei diritti dell'uomo sanziona le ingerenze nella vita familiare.

Cosa succede in Europa.

La disciplina della separazione e del divorzio tutela il diritto del minore a rimanere nella casa coniugale, assegnandola in godimento anche al genitore non proprietario, per evitare al bambino il trauma dell'allontanamento dal suo ambiente familiare.

La nostra iniziativa ha avuto un'eco notevolissima su stampa, radio e televisione e sembra che oggi tutti siano d'accordo sul fatto che i bambini non sono pacchetti che possano essere dopo anni trasferiti da una famiglia all'altra "nel loro interesse" e interrompendo legami d'amore. Ma non basta il consenso verbale... è necessario perché mai più si verificano vicende simili che una legge prescriva chiaramente che, laddove sussistano situazioni a rischio, soprattutto se riguardano bambini molto piccoli, si debba da subito pensare ad un inserimento che eviti successivi passaggi e che comunque, qualunque sia poi l'esito della storia, non possano essere interrotti i legami che si sono venuti a creare.

Non crediamo così di risolvere ogni problema, sappiamo benissimo che si tratta di situazioni complesse e delicate, che toccano le corde più profonde dell'animo umano: è importante però e necessario che una buona disciplina aiuti a compiere quel salto di qualità che porti a fondare ogni decisione nell'ottica della tutela della continuità degli affetti.

L'incontro di oggi è dunque un punto di arrivo per la prima parte del nostro lavoro: far conoscere il problema e creare consenso, ma è un punto di partenza per la seconda parte del nostro progetto: formulare una regolamentazione. Siamo a disposizione del legislatore per audizioni e confronti.

Una riflessione finale

Ci sono traumi assolutamente inevitabili nella vita di bambini e adulti: lutti, guerre, malattie: non resta che prenderne atto e aiutare la persona colpita all'elaborazione del danno sofferto. Esistono tuttavia danni, dolori e lutti frutto della cattiva gestione delle vicende umane e processuali; sono le storie da cui siamo partiti: elaborazione

di un lutto senza il morto. Dolori grandi , ancorchè evitabili e gratuiti. Sono anche vicende che impegnano avvocati, magistrati di ogni grado, operatori, cancellerie, psicologi per le consulenze: quanta energia che meglio e altrimenti potrebbe servire una giustizia allo sbando!

Chiediamo a tutti di tenere desta l'attenzione: ai giornali e ai media continuando a raccontare e ai politici impegnandosi ad elaborare una modifica legislativa piccola, ma con conseguenze grandissime

Per concludere si cita testualmente il preambolo della già ricordata Convenzione Onu del 1989, ratificata dall'Italia con L 176/ 2001:....***il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità. Di amore e di comprensione.***

Lucrezia Mollica